



**NOTAIO**  
**Antonio Saltino**

Allegato "B" Repertorio n. 5436 Raccolta n. 4052

STATUTO

dell'Associazione non riconosciuta

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MEM"

in sigla "MEM C.E.R."

1. Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione non riconosciuta denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MEM" (in sigla "MEM C.E.R.").

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

2. Sede e Durata

L'Associazione ha sede nel Comune di Bari.

L'Associazione opera sul territorio nazionale. L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Bari non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

3. Scopo

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" ai sensi dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 31 D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del

	Parlamento europeo e del Consiglio del giorno 11 dicembre	
	2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti	
	rinnovabili", del decreto MASE n. 414/2024 (c.d. Decreto	
	CACER), delle Regole Operative del GSR 23 febbraio 2024, e	
	di svolgere tutte le attività consentite.	
	L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici	
	ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai	
	suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con	
	esclusione di profitti finanziari, promuovendo	
	l'installazione di impianti, l'installazione di impianti da	
	fonti rinnovabili così da mitigare l'impatto ambientale e la	
	riduzione dei costi energetici degli associati all'interno	
	degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla	
	normativa in materia sopra richiamata.	
	L'Associazione, soggetto giuridico autonomo, ma controllato	
	dai propri membri, agisce a proprio nome, può esercitare	
	diritti ed essere soggetto ad obblighi, promuove una	
	partecipazione alla comunità aperta e volontaria.	
	L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le	
	comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle	
	indicate dalla normativa innanzi richiamata.	
	L'Associazione si propone di operare in campo sociale,	
	culturale, ed istituzione promuovendo:	
	- la produzione e/o lo scambio e/o l'accumulo e/o la	
	cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e	

	per la riduzione della povertà energetica e sociale;	
	- la realizzazione di forme di efficientamento e di	
	riduzione dei prelievi energetici dalla rete.	
	In particolare sono scopi istituzionali dell'Associazione:	
	- costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile	
	aggregando utenze private e/o pubbliche che potrà essere	
	efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli	
	incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in	
	materia e delle risorse previste dal Piano Nazionale di	
	Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse	
	finanziarie nel rispetto della normativa di riferimento;	
	- organizzare la condivisione dell'energia elettrica	
	rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute	
	dall'Associazione stessa ai sensi dell'art. 1 lett. o)	
	dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, nonché del	
	TIAD di cui alla delibera ARERA n. 727/2022 e successive	
	modificazioni, anche qualora la proprietà e/o la gestione o	
	la qualifica di produttore per tali impianti siano di	
	associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri	
	requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli	
	obblighi degli associati come utenti finali;	
	sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di	
	energia rinnovabile a basso impatto ambientale e/o	
	all'aumento dell'efficienza energetica e/o alla costruzione	
	di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso	

	dell'energia attraverso l'impiego equilibrato delle risorse	
	del territorio di riferimento;	
	- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del	
	territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare	
	modifiche comportamentali in grado di influenzare la più	
	ampia comunità sociale attraverso la famiglia e agli amici	
	con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle	
	modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della	
	povertà energetica e sociale;	
	- avviare per conto dell'Associazione la richiesta per	
	l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di	
	valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa al	
	GSE;	
	- stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di	
	regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), con GSE,	
	e con i gestori della rete di distribuzione al fine di	
	ottimizzare la gestione l'utilizzo delle reti di energia e	
	l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;	
	- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato	
	alle attività di cui ai precedenti punti.	
	L'Associazione si propone il perseguimento dei propri scopi	
	mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, di una o più delle seguenti attività:	
	- l'organizzazione e la condivisione dell'energia elettrica	
	rinnovabile prodotta dalle unità di produzione eventualmente	

	di proprietà della stessa Associazione o comunque nella	
	disponibilità e controllo della stessa ai sensi dell'art. 31	
	D.Lgs. n.199/2021;	
	- la gestione dei rapporti con il GSE;	
	- il monitoraggio della produzione e dei consumi degli	
	associati con finalità di verifica e rendicontazione;	
	- l'accesso agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla	
	condivisione dell'energia tra i partecipanti alla	
	Associazione permettendo che agli stessi conseguano i	
	relativi benefici anche economici nel rispetto delle	
	modalità definite dal Consiglio Direttivo ed in ogni caso	
	disciplinate nello Statuto e nel Regolamento;	
	- la produzione, il consumo, l'immagazzinamento e la vendita	
	dell'energia elettrica rinnovabile anche tramite accordi di	
	compravendita di energia elettrica rinnovabile o anche	
	mediante la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili	
	di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi	
	dell'art. 31 D.Lgs. n. 199/2021;	
	- lo svolgimento di tutte le attività e l'erogazione di	
	tutti i servizi previsti alla lettera f) comma 2	
	dell'articolo 32 D.Lgs. n. 199/2021;	
	- l'accesso a tutti i mercati dell'energia elettrica	
	direttamente o mediante aggregazione e la fornitura dei	
	servizi di efficienza energetica o dei servizi energetici	
	anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori	

delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività,

sia direttamente sia mediante terzi:

- stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione

e alla partecipazione a modelli di governance di generazione

distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la

diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

- supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti

energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e

istituzioni pubblici e privati;

- pianificazione territoriale per l'energia, anche a

beneficio di altri enti territoriali, azioni per la

promozione di politica energetica sui territori, messa in

opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione

delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

- promozione dell'attività dell'Associazione, anche

attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei

risultati;

- adesione a partnership nazionali e internazionali in altri

organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo

dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;

- organizzazione di servizi accessori e complementari alla

distribuzione elettrica;

- prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato

all'attività di cui ai precedenti punti.

	Per il migliore svolgimento della sua attività,	
	l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o	
	altri organismi aventi finalità affini.	
	L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere	
	atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto	
	sociale, con esclusione assoluta della possibilità di	
	svolgimento di attività che la legge riserva a soggetti in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzati	
	e/o iscritti in appositi albi od elenchi - necessari od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti	
	dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta di fondi	
	(crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e	
	comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.	
	E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta di	
	risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.	
	4. Patrimonio ed esercizi sociali	
	Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà	
	dell'Associazione;	
	- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative	
	annuali;	

	- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;	
	- da eventuali fondi di riserva;	
	- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati,	
	destinati a specifiche finalità istituzionali, da	
	individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;	
	- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività	
	esercitate.	
	5. Bilanci ed Esercizi sociali	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.	
	Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo	
	predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da	
	sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.	
	6. Associati	
	Sono ammessi come soci le persone fisiche, le piccole e	
	medie imprese, gli enti territoriali o autorità locali,	
	compresa l'Amministrazione comunale, dotati di autonomo POD	
	con indicazione precisa del relativo codice, che producono	
	e/o consumano energia e che rispondono ai requisiti di cui	
	all'art. 31 bis del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n.	
	199 e condividono gli scopi dell'Associazione.	
	I soci si distinguono in:	
	- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione	
	sottoscrivendone l'atto costitutivo;	
	- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la	
	quota d'associazione;	

	- onorari: coloro che per prestigio, meriti e competenza	
	tecnico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal	
	Consiglio Direttivo; i soci onorari possono anche non essere	
	produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico	
	della "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MEM", non	
	percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione	
	dei benefici economici derivanti dalla gestione	
	dell'energia. I soci onorari non partecipano all'elezione	
	degli organi direttivi e non sono candidabili.	
	7. Diritti e doveri degli Associati	
	Tutti gli associati, ad esclusione di quelli onorari, sono	
	tenuti al versamento della quota associativa, ove prevista,	
	nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	La qualifica di associato dà diritto:	
	- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla	
	vita dell'Associazione;	
	- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a	
	proporsi come candidato;	
	- ad essere informati delle iniziative e degli eventi	
	organizzati;	
	- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà	
	e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in	
	essere dall'Associazione.	
	- a partecipare all'assemblea con diritto di voto purché	
	siano associati da almeno tre mesi, ed in regola con	

	l'eventuale quota associativa.	
	La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della	
	domanda da parte del Consiglio Direttivo.	
	All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni	
	aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente	
	Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale,	
	fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione	
	all'Associazione.	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei	
	confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il	
	principio generale della democraticità della struttura e	
	dell'assenza di discriminazione fra le persone fatto salvo	
	quanto necessario a contribuire a combattere la povertà	
	energetica ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 della	
	Direttiva 2001/2018.	
	Gli associati mantengono i propri diritti come clienti	
	finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia	
	elettrica compreso quello di scegliere il proprio venditore	
	di energia elettrica.	
	Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente	
	Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui	
	inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera	
	motivata e unanime del Consiglio Direttivo alla esclusione	
	dell'associato.	
	L'esclusione può aver luogo anche per indegnità	

	dell'associato e/o per morosità dello stesso nel versamento	
	della quota di associazione (se prevista) sempre su delibera	
	motivata del Consiglio Direttivo.	
	È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta	
	giorni il versamento della quota associativa.	
	Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e	
	comunque prevalentemente gratuite salvo eventuali rimborsi	
	delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.	
	Gli associati danno mandato all'Associazione di gestire la	
	richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione	
	dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto	
	dalla Delibera 318/2020 di ARERA, dalla Delibera 727/2022 di	
	ARERA, e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché	
	del Decreto MASE 424/2024 e delle Regole Operative GSE del	
	23 febbraio 2024.	
	Gli associati nominano l'Associazione quale Referente	
	(soggetto delegato) responsabile del riparto dell'energia	
	elettrica condivisa e demandano alla stessa la gestione	
	delle partite di pagamento e di incasso verso le società di	
	vendita e il GSE, fatto salvo quanto disposto all'art.13	
	dello Statuto.	
	8. Recesso, decadenza ed esclusione degli associati	
	Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per	
	recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.	
	Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire	

	dalla configurazione.	
	Può recedere l'associato che non intende continuare a essere	
	parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio	
	Direttivo con un preavviso di sessanta (60) giorni mediante	
	lettera raccomandata o inviando una P.E.C. all'indirizzo	
	memcer@pec.memcer.it.	
	Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata	
	dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può	
	avvenire in qualsiasi momento, ed è a titolo gratuito.	
	Oltre che nei casi di cui al precedente articolo 7, è causa	
	di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti	
	stabiliti dal presente Statuto.	
	Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente	
	all'Associazione il venir meno dei requisiti.	
	Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, il	
	venir meno dei requisiti necessari per essere parte di	
	comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina	
	vigente determina ipso iure sia il rapporto associativo che	
	qualsiasi beneficio connesso.	
	Per l'omessa comunicazione l'associato sarà ritenuto	
	responsabile di eventuali partite economiche da restituire	
	al GSE.	
	L'esclusione, inoltre, può essere dichiarata dal Consiglio	
	Direttivo nel caso in cui l'associato danneggi moralmente o	
	materialmente l'Associazione, e/o non ottemperi alle	

	disposizioni del presente statuto ed al Regolamento e/o alle	
	deliberazioni assunte dagli organi associativi.	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che	
	all'associato sia stata contestata, in forma scritta, la	
	motivazione della esclusione, assegnando all'associato un	
	termine di trenta (30) giorni per eventuali controdeduzioni.	
	L'Associato che abbia esercitato il recesso, o sia deceduto,	
	o sia stato escluso non può vantare alcun diritto sul	
	patrimonio dell'Associazione.	
	La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla	
	restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo	
	versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo	
	comune.	
	Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a	
	sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es.	
	costruzione di impianti e o parchi fotovoltaici), per cui la	
	perdita della qualità di associato dà diritto alla	
	restituzione ma solo quando le somme da restituire siano	
	rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri	
	associati, e tanto al fine di mantenere l'integrità	
	economica e finanziaria del progetto finanziato.	
	9. Organi associativi	
	- l'Assemblea degli associati;	
	- l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	

	- il Vice Presidente;	
	- l'Organo di Controllo e il Revisore legale, ove nominati;	
	- il Comitato di configurazione, ove applicabile.	
	Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro	
	funzione, salva la possibilità di riconoscere un compenso	
	nei limiti previsti dalla normativa degli Enti del Terzo	
	Settore, in caso di iscrizione dell'Associazione nel	
	relativo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, fatta	
	eccezione altresì degli eventuali componenti dell'Organo di	
	controllo (o Revisore) in possesso dei requisiti di cui al	
	comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile.	
	10. Assemblea degli Associati	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue	
	decisioni obbligano tutti i soci.	
	I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo	
	almeno una volta all'anno entro il quarto mese per	
	l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente,	
	mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche	
	in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure	
	mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi	
	termini presso la sede sociale.	
	L'Assemblea può essere convocata anche in luogo differente	

	dalla sede sociale, purché sul territorio nazionale, o	
	alternativamente anche in audio o video conferenza.	
	L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio	
	Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali	
	dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio	
	Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in	
	regola col pagamento della quota annua di associazione, ed	
	aderenti alla Associazione da almeno 3 mesi.	
	I soci possono partecipare all'assemblea personalmente	
	escludendosi espressamente la facoltà di delega.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.	
	L'Assemblea è ordinaria quanto è convocata per deliberare:	
	- sugli indirizzi e le direttive generali;	
	- sulla approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio	
	Direttivo;	
	- sull'eventuale quota associativa;	
	- sulla ratifica di eventuali cooptazioni nell'Organo di	
	amministrazione;	
	- sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal	
	presente Statuto.	
	L'Assemblea è straordinaria quando è convocata per	
	deliberare:	
	- per la modifica dello Statuto;	

	- per la nomina o revoca dei membri del Consiglio Direttivo;	
	- per lo scioglimento modifica o trasformazione	
	dell'Associazione;	
	- per la nomina dell'organo di liquidazione.	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la	
	metà più uno degli associati; in seconda convocazione è	
	validamente costituita qualunque sia il numero degli	
	associati presenti. Le delibere sono valide con il voto	
	favorevole della maggioranza semplice dei presenti	
	all'assemblea ordinaria.	
	In sede di Assemblea Straordinaria la delibera è valida con	
	il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati	
	aventi diritto al voto; laddove non si raggiungesse il	
	quorum richiesto, in seconda convocazione la delibera è	
	valida con la presenza di almeno un terzo degli associati ed	
	il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti	
	all'assemblea: solamente in questa fattispecie è ammessa la	
	facoltà di delega ad altro socio avente diritto al voto.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	Direttivo o, in sua assenza, e ove nominato, dal Vice	
	Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a	
	nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente	
	dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente	
	dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e	

in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

I verbali dell'Assemblea saranno disponibili presso la sede dell'Associazione, e visionabili dagli associati che ne faranno richiesta.

#### 11. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra gli associati, fondatori ed ordinari.

I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente,

	e facoltativamente un Vice Presidente ed un Tesoriere. Nel	
	caso in cui non fossero nominati il Vice Presidente e/o il	
	Tesoriere la loro funzione verrà esercitata dal Presidente.	
	Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di	
	fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio	
	Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle	
	deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon	
	andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il	
	rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il	
	Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei	
	lavori.	
	Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri	
	del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla	
	prima riunione successiva.	
	Funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del	
	Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.	
	Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote di	
	iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della	
	contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le	
	banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il	
	Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta	
	richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno	
	una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare	
	in ordine all'ammontare della quota sociale.	

	Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,	
	eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea	
	degli associati dal presente Statuto. Esso, inoltre:	
	- procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e	
	consulenti determinandone o approvandone i compensi, che	
	dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea;	
	- delibera anche mediante appositi regolamenti sull'utilizzo	
	degli importi di cui all'art. 42 bis commi 8 e 9 D.L. 30	
	dicembre 2019 n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del	
	D.M. 15 settembre 2020 e il contributo per la valorizzazione	
	dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera	
	ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi che	
	dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai	
	provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva	
	2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi	
	energetici degli associati anche tramite compensazione per	
	gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la	
	comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento	
	per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis	
	comma 5 lett. c) D.L. 162/2019 o per la destinazione degli	
	importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela	
	della povertà energetica o per la riqualificazione	
	ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità,	
	sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il	

	produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di	
	impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma	
	gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato	
	della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla	
	Delibera 318/2020 di ARERA;	
	- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe	
	incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis D.L.	
	162/2019 e dal D.M. 15 settembre 2020 agli impianti a fonti	
	rinnovabili detenuti dalla Comunità;	
	- può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi	
	componenti.	
	12. Comitato di Configurazione	
	Nel rispetto delle previsioni del TIAD nonché delle regole	
	operative GSE par. 1.2.2, qualora la l'Associazione, quale	
	comunità energetica, dovesse costituire più configurazioni,	
	fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere	
	inviata una richiesta di accesso al servizio per	
	l'autoconsumo diffuso, il Consiglio Direttivo può nominare,	
	con apposita delibera, un Comitato di Configurazione i cui	
	membri, pari a tre, saranno scelti tra gli associati.	
	Il Comitato di Configurazione potrà proporre deroghe ai	
	criteri di riparto di cui all'art.15 di cui in seguito.	
	Sulle proposte di modifica da sottoporre al Consiglio	
	Direttivo delibereranno i soli appartenenti alla	
	configurazione interessata applicando per analogia le	

	maggioranze previste per l'assemblea ordinaria ai sensi	
	dell'art. 10 che precede.	
	13. Referente	
	Ai sensi del TIAD e delle Regole Operative GSE, la qualifica	
	di Referente può essere assunta dalla medesima comunità	
	nella persona fisica che per Statuto o Atto Costitutivo ne	
	ha la legale rappresentanza.	
	E' in ogni caso facoltà del Consiglio Direttivo conferire la	
	rappresentanza legale dell'Associazione ad un soggetto	
	terzo, mediante apposita procura notarile, il cui compenso	
	non potrà essere superiore al quindici per cento (15%) degli	
	incentivi percepiti dalla CER.	
	In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:	
	- da un produttore membro della CER, o	
	- da un cliente finale membro della CER, o	
	- da un produttore "terzo" di un impianto/UP, che risulti	
	essere una ESCO certificata UNI 11352, la cui energia	
	elettrica prodotta rileva nella configurazione.	
	In questi casi, il soggetto che per Statuto o Atto	
	Costitutivo o procura speciale ha la rappresentanza legale	
	della comunità energetica rinnovabile conferisce al	
	Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata	
	annuale, tacitamente rinnovabile, e revocabile in qualsiasi	
	momento.	
	14. Organo di Controllo	

	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto	
	opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo (o	
	Revisore) monocratico o collegiale secondo le determinazioni	
	assunte in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo (o Revisore) vigila sull'osservanza	
	della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione	
	e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la	
	revisione legale dei conti.	
	I componenti l'Organo di Controllo (o Revisore) hanno	
	diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni	
	del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'assemblea che	
	approva il bilancio.	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre	
	membri scelti fra persone non associate, almeno una delle	
	quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo (o Revisore) durano in	
	carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo (o Revisore) si	
	applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo (o Revisore)	
	è incompatibile con quella di componente del Consiglio	
	Direttivo.	
	15. Ripartizione incentivi	

	Sarà onere del Presidente o del Referente esterno, ove	
	nominato, provvedere alla ripartizione tra i membri degli	
	incentivi economici derivanti dalla corresponsione della	
	tariffa premio e della tariffa di valorizzazione erogati dal	
	GSE a favore della comunità energetica alle scadenze da	
	questo previste secondo il criterio di cui al Regolamento	
	interno, qui di seguito riassunte.	
	Ogni somma erogata dal GSE andrà preliminarmente imputata a	
	copertura dei costi di gestione della Associazione, ivi	
	inclusi gli eventuali emolumenti percepiti dal Referente	
	esterno e/o dall'Organi Controllo, ove nominati.	
	Le somme eccedenti la copertura dei costi dell'Associazione	
	saranno ripartite secondo i criteri stabiliti dal	
	Regolamento. Tali benefici economici saranno comunque	
	suddivisi tra consumatori prosumers e producer ove presenti	
	proporzionalmente all'energia che concorre alla	
	determinazione dell'autoconsumo della Comunità,	
	prodotta/impressa e consumata su base oraria da ciascun POD,	
	mantenendo il criterio proporzionale stabilito dagli Enti	
	competente dei servizi di misura e valorizzazione della	
	Tariffa Premio, anche nel caso in cui l'energia prelevata	
	dagli Associati "consumatori" superasse quella impressa dagli	
	Associati "produttori/prosumers/produttori terzi".	
	Ai sensi del Decreto MASE 23 gennaio 2024 art.3 comma	
	secondo lett. a) l'eventuale importo della tariffa premio	

eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del citato Decreto MASE, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione con apposita delibera del Consiglio Diretto.

#### 16. Norme generali

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: GIUSEPPE ANDREA DE GENNARO - ALEXANDER PASQUALE TEDESCHI - NICOLA DENTAMARO - ANTONIO SALTINO NOTAIO (vi è l'impronta del sigillo).